

PRESIDENZIALE N. 4/25/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2245/DDA/NV - DDA/14463 - <http://www.capraecavolibiblio.org>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del decreto, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 2-bis, il quale dispone che “*Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

con istanza DDA/14463, pervenuta in data 3 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000300), è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Acta Plantarum ODV, la presenza, sul sito *internet* <https://www.capraecavolibiblio.org>, alle pagine di seguito elencate, di n. 25 opere, 2 di carattere letterario e 23 di carattere fotografico, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Marinella Zepigi	Solanum nigrum L. - Morella comune	2009	<omissis>
Gianluca Nicoletta	Salvia officinalis L. - Salvia domestica	2007	<omissis>
Antonino Messina	Crocus biflorus Mill. Zafferano selvatico	2013	<omissis>
Sergio Picollo	Crocus biflorus Mill. Zafferano selvatico	2011	<omissis>
Enzo De Santis	Colchicum alpinum DC.	2007	<omissis>

	Colchico minore		
Franco Caldararo	Colchicum bivonae Guss. Colchico di Bivona	2011	<omissis>
Alessandro Canzoneri	Salvia pratensis L. Salvia comune	2022	<omissis>
Carlo Cibeï	Salvia pratensis L. Salvia comune	2009	<omissis>
Marinella Zepigi	Salvia pratensis L. Salvia comune	2008	<omissis>
Enzo De Santis	Salvia verbenaca L. Salvia minore	2015	<omissis>
Enzo De Santis	Salvia verbenaca L. Salvia minore	2010	<omissis>
Vito Buono	Crataegus monogyna Jacq. Biancospino comune	2011	<omissis>
Marinella Zepigi	Erica arborea L. Erica arborea	2008	<omissis>
Gianluca Nicoletta	Erica arborea L. Erica arborea	2007	<omissis>
Giancarlo Pasquali	Verbena officinalis L. Verbena comune	2011	<omissis>
Enrico Romani	Silybum marianum (L.) Gaertn. Cardo di Santa Maria	2010	<omissis>
Vito Buono	Silybum marianum (L.) Gaertn. Cardo di Santa Maria	2012	<omissis>
Francesco Cerrai	Silybum marianum (L.) Gaertn. Cardo di Santa Maria	2014	<omissis>
Carlo Cibeï	Silybum marianum (L.) Gaertn. Cardo di Santa Maria	2011	<omissis>
Giuseppe Di Gregorio	Notobasis syriaca (L.) Cass. Cardo siriano	2011	<omissis>
Giuseppe Di Gregorio	Notobasis syriaca (L.) Cass. Cardo siriano	2011	<omissis>

Enzo De Santis	Notobasis syriaca (L.) Cass. Cardo siriano	2015	<omissis>
ACTA PLANTARU M ODV	Achillea millefolium L. Millefoglio	2008	<omissis>
Vito Buono	Achillea ligustica All. Millefoglio ligure	2015	<omissis>
Marinella Zepigi	Achillea roseoalba Ehrend. Millefoglio bianco-roseo	2008	<omissis>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Per tutte le pagine del sito <https://www.actaplantarum.org/>, incluse quelle qui indicate, vi è anche un diritto d'autore collettivo dell'associazione ACTA PLANTARUM ODV, proprietaria del sito e del database contenente le informazioni. La licenza prevista è CC BY-NC-ND. Tutte le 3 clausole sono qui lese perché la proprietaria di <https://www.capraecavolibiblio.org/> utilizza il sito per attività commerciali. Una delle immagini (OPERA N. 23) è diventata di proprietà dell'associazione perché l'autore è morto senza disposizioni testamentarie. Quelle qui elencate non sono che un esempio di centinaia di foto utilizzate in questo forum senza alcuna richiesta agli autori. In alcune pagine la proprietaria dichiara "per le immagini abbiamo saccheggiato Acta Plantarum". Dichiaro che le sue pagine sono coperte da copyright impossessandosi di fatto del copyright altrui”*;

1. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere di carattere letterario e di carattere fotografico sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della citata legge n. 633/41;

2. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet risulta registrato dalla società OVH Groupe SAS, con sede in 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e lir@ovh.net, per conto della società HealthNET srls con sede in Via Montegiove Vecchio, 5, 00075 Lanuvio Roma, Italia; i servizi di hosting sono forniti dalla società OVH Groupe SAS, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net e lir@ovh.net, ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati Roubaix, Francia;

3. con comunicazione del 6 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000332), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2245/DDA/** relativo all'istanza DDA/14463, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1,

n. 1), 3, 12, 13, 16, e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della citata legge n. 633/41;

4. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

6. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.capraecavolibiblio.org> segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere letterario e fotografico richiamate dal soggetto istante;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto solo venticinque opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.capraecavolibiblio.org>;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella